



CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

ESTRATTO DI VERBALE DELL'ADUNANZA CXCVI

3 maggio 1999

Presidenza: Elio Marchiaro
Maria Galliano
Giacomo Bottino

Nel giorno 3 maggio 1999, alle ore 15, in Torino, nel Palazzo della Provincia (piazza Castello, 205), sotto la presidenza, per parte della seduta, del Presidente del Consiglio Elio MARCHIARO e, per la restante parte, dei Vice Presidenti del Consiglio Maria GALLIANO e Giacomo BOTTINO e con la partecipazione del Segretario Generale Edoardo SORTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso in data 27 aprile 1999 recapitato nel termine legale - insieme con l'ordine del giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'albo pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Mercedes BRESSO e i Consiglieri: AGASSO - ALBERTIN - ALBERTO - AUDDINO - BALLELIO - BARADELLO - BERRUTO - BEVIONE - BIANCO - BOLLERO - BOTTAZZI - BOTTINO - CALLIGARO - CANAVOSO - COTICONI - FALLERI - FERRERO - FLUTTERO - FORMISANO - GALLIANO - GIARRUSSO - GIULIANO - GOIA - LODI - MARCHIARO - MASSAGLIA - MOSCA - MOTTA - MUZIO - NOVELLO - OSSOLA - ROSTAGNO - SOLA - TESIO - TRAZZI - TUFARO - VENDRAMINI - VIGNALE - ZANONI.

Giustificano l'assenza i Consiglieri: CERCHIO - COLOMBA - DONDONA - GRIJUELA - RABACCHI - SOLDANI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: REY - RIVALTA - CAMPPIA - MILETTO - PONZETTI - FERRERO - GAMBA - BRUNATO - GIULIANO - TIBALDI.

Commissione di scrutinio: BERRUTO - BOTTAZZI - VENDRAMINI

(Omissis)

(624-62568/1999)

OGGETTO: Urbanistica - Comune di Bussoleno - Variante al P.R.G.C. - Art.17, settimo comma, legge regionale 56/77 e s.m.i. - Osservazioni.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che il Comune di Bussoleno:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con delibera di G.R. n. 71-36296 del 24/07/1984;
- ha abrogato, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 5 del 22/02/1999, il progetto definitivo della Variante strutturale n. 1 al suddetto P.R.G.C. adottato con deliberazione C.C. n. 16 del 15/01/1997;
- ha adottato, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 6 del 22/02/1999 il Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

Verificato che la Variante parziale in oggetto è principalmente mirata ad una rivisitazione delle norme di attuazione del P.R.G.C. che avviene attraverso l'abrogazione delle norme vigenti, l'adozione di un nuovo testo integrato ed aggiornato e l'aggiunta di un nuovo fascicolo di "normativa degli ambiti A" specificamente riferita al Centro Storico del capoluogo e alle borgate;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto il Commissario Prefettizio a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione n. 6/99 di adozione e dagli elaborati tecnici ad essa allegati;

Evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e che pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

Visti:

- il 7° comma dell'art. 17 L.R. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 14, 15, 32 e 47 della L. 142/90;
- la deliberazione del C.P. n. 200-1207/15 dell'11/12/1991;
- la deliberazione del C.P. n. 783-24917 del 24/05/1994.

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, predisposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 13-11992/1999 del 27/01/99 e trasmesso agli Enti territoriali interessati per la procedura di approvazione prevista dall'art. 7 della L.R. 56/77;

Visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 08/04/1999, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare una osservazione relativa alla verifica del rispetto di quanto stabilisce il nuovo testo dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, per le varianti parziali, non rientranti nei disposti di cui alle lettere a) e d) del quarto comma;

Ritenuto di condividere il parere del Servizio Urbanistica testè citato;

Acquisiti i pareri ex art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;

Visto l'art. 47, 3 comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

DELIBERA

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante al P.R.G.C. del Comune di Bussoleno, adottato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 6 del 22/02/1999:

a) opportuno che il Comune verifichi la sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "varianti parziali" poiché, dall'esame della documentazione trasmessa, le modifiche apportate sembrano far rientrare la variante in oggetto nella fattispecie di cui alle lettere a) e d) del 4° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. 41/97. In particolare si rileva che:

- il nuovo assetto normativo derivante dalla rivisitazione e dall'aggiornamento dell'intero articolato vigente, con l'aggiunta di una specifica "normativa negli ambiti A", comprendenti il centro storico del capoluogo e le borgate (per i quali non esattamente precisato se vengono individuati ai sensi del 1° comma dell'art. 24 della L.R. 56/77), modificano i principi informatori del Piano Regolatore;
- alcune norme che vengono abrogate ed altre che vengono aggiunte (legge n. 431/85) incidono sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali e non tengono conto che:
 - a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 9/11/1998 n. 262) del D.P.C.M. del 24/07/1998, scattano i termini per l'adeguamento del P.R.G.C. alle norme del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell'Autorità di bacino del Fiume Po (P.S.F.F.), in ossequio alle disposizioni dell'art. 2 della deliberazione n. 27/97 dell'11/12/1997 vanno osservate le parti di immediata applicazione, cioè le seguenti norme: art. 6, comma 2 lettere a) e b); art. 7, comma 2; art. 15; art. 16, commi 1,2,3,4,5,6, le quali "... Sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5 della legge 19 maggio 1989, n. 183,";
 - la nuova normativa non fa più riferimento alle fasce di rispetto di cui dall'art. 29 della L.R. 56/77;
 - la circolare n. 12/PET del 05/08/1998 del Presidente della Giunta regionale, relativa all'applicazione della L.R. 41/97, recita testualmente: "... La struttura del vincolo è da ritenere incisa quando la variante proposta formuli previsioni non evidentemente coerenti con le finalità del vincolo". L'abrogazione delle norme relative alle fasce di rispetto dell'art. 29 testè citato contrasta con la salvaguardia dei corsi d'acqua;

b) a proposito dei vincoli di cui alla legge n. 431/85, occorre tenere presente che il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 388-C.R. 9126 del 19/06/1997, dispone che il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 1497/39, ricadenti nelle fasce di rispetto del Fiume Dora Riparia, compete solo alla Regione Piemonte;

c) si fa inoltre osservare che una consistente estensione del centro edificato risulta compresa nella Fascia C, separata dalla Fascia B da un "limite di progetto" costituito da opere idrauliche programmate per la difesa del territorio, e che solo dopo la realizzazione di dette opere i confini della Fascia B si attesteranno sul tracciato delle opere eseguite. In via transitoria, fino alla realizzazione delle opere programmate, e nell'attesa della predisposizione dei Programmi di previsione e prevenzione e dei Piani di emergenza di cui alla Legge 24 febbraio 1992 n. 225, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, in dette porzioni territoriali si possono applicare in tutto o in parte le norme relative alla fascia B.

2. di trasmettere al Comune di Bussoleno la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.

(Seguono l'illustrazione dell'Assessore Rivalta e l'intervento del Consigliere Ferrero, per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato.)

Il Presidente del Consiglio, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta soprariferita.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici.

Presenti e votanti: 29

favorevoli 29

(Bresso - Agasso - Auddino - Baradello - Berruto - Bevione - Bianco - Bollero - Bottazzi - Bottino - Falleri - Ferrero - Fluttero - Formisano - Galliano - Goia - Marchiaro - Massaglia - Mosca - Motta - Muzio - Novello - Ossola - Rostagno - Sola - Tesio - Tufaro - Vendramini - Zanonì)

contrari //

La deliberazione risulta approvata ad unanimità.

Successivamente.....

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

La votazione avviene in modo palese per alzata di mano.

Presenti e votanti: 29

favorevoli 29

(Bresso - Agasso - Auddino - Baradello - Berruto - Bevione - Bianco - Bollero - Bottazzi - Bottino - Falleri - Ferrero - Fluttero - Formisano - Galliano - Goia - Marchiaro - Massaglia - Mosca - Motta - Muzio - Novello - Ossola - Rostagno - Sola - Tesio - Tufaro - Vendramini - Zanonì)

contrari //

La deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale
F.to E. Sortino

Il Presidente del Consiglio
F.to E. Marchiaro

Estratto dal verbale del Consiglio Provinciale n. CXCVI in adunanza 3 maggio 1999.